



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 3728

Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed incrementato con la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Visto** l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**Vista** la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'articolo 3;

**Visto** l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**Visto** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**Vista** la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" ed in particolare l'art. 80, comma 21;

**Vista** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";

**Visto** il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

**Vista** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, recante "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326";

**Vista** la legge 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in particolare l'articolo 2, comma 276 che, al fine di



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio;

**Considerato** che occorre provvedere all'aggiornamento delle modalità di utilizzazione del predetto Fondo per la realizzazione in via specifica degli interventi previsti dal citato articolo 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, anche tenendo conto degli aggiornamenti in tema di norme tecniche per le costruzioni intervenuti con i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005 e del 14 gennaio 2008;

**Ravvisata** la necessità di disciplinare il riparto del suddetto Fondo tra le regioni e le province autonome;

**Ritenuta** l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalità;

**Sentita** la Conferenza unificata;

**Su proposta** del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

## **Dispone**

### **Art. 1.**

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 276 della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

2. Nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo ai predetti interventi previsti dall'articolo 2, comma 276 della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 è riservata la somma di 20.000.000,00 di euro, a decorrere dall'anno 2008.

3. Con la presente ordinanza viene ripartita tra le regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa all'anno 2008. Per le risorse finanziarie relative agli anni successivi si provvederà con successive ordinanze che tengano conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome, delle effettive disponibilità finanziarie e degli eventuali aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

4. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che rientrino nelle seguenti tipologie:

a) interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni o in coerenza con quanto riportato nei decreti del 14 settembre 2005 e del 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del Dipartimento della protezione civile;

b) interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici, che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalità di cui alla lettera a), si riferiscano ad opere per le quali, da studi e documenti già disponibili alla data della presente ordinanza, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale;

c) costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti ad elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive e riconosciute situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente in altro sito.

5. Non sono consentiti interventi su edifici scolastici pubblici già finanziati nell'ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza, di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, né interventi su edifici a destinazione mista (scolastica - abitativa, scolastica - commerciale, etc.), a meno che, per questi ultimi, non sia preventivamente garantita, con altri fondi non pubblici, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle altre destinazioni.

6. Nel caso di interventi che comportino la demolizione dell'edificio esistente, il calcolo del finanziamento sarà effettuato tenendo conto della volumetria minore fra quella dell'edificio da demolire e quella del nuovo.

7. Gli interventi sugli edifici scolastici pubblici di cui al comma 4 devono, inoltre, riguardare edifici scolastici ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3 in vigore al momento dell'emanazione della presente ordinanza, con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o ad una di sismicità superiore. Sono ammessi altresì interventi di adeguamento nelle regioni e province autonome interamente classificate in zona 4.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## **Art. 2.**

1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 3, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, è assegnata a ciascuna regione tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori.

2. Ai fini dell'utilizzo di tale quota, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, un piano degli interventi di adeguamento o nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 4, che intende realizzare, con indicazione di: priorità attribuita, indicatori di rischio, volumi, costi convenzionali di intervento, così come determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 alla presente ordinanza, quota percentuale finanziabile, ente beneficiario e soggetto attuatore, con relativa documentazione di supporto alla richiesta, comprensiva del parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

3. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al precedente comma 2, le regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'individuazione degli interventi sui quali programmare l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui al successivo art. 3, comma 7.

4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 2 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro 30 giorni dalla scadenza dei predetti termini la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

## **Art. 3.**

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo i criteri indicati nell'allegato 2 alla presente ordinanza. Ciascuna regione, qualora si presenti la necessità di effettuare indagini piu' approfondite per la progettazione di una particolare opera, può stabilire costi convenzionali di intervento diversi rispetto a quelli indicati nell'allegato 2, in misura non superiore al 2%.

2. Gli interventi da realizzare con il finanziamento del Fondo, le risorse da destinare a ciascun intervento e gli enti beneficiari delle stesse sono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione università e ricerca e dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 32-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. L'erogazione dei finanziamenti statali da parte della regione al soggetto beneficiario ha luogo in tre fasi: I) a seguito della comunicazione dell'affidamento dell'incarico di progettazione e è erogato il relativo importo; II) a seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara di



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

affidamento dei lavori e del costo necessario per la relativa realizzazione, è erogato l'80% della quota corrispondente; III) a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del soggetto attuatore degli atti di contabilità finale è erogato il saldo. Qualora la predetta comunicazione relativa all'incarico di progettazione non pervenga entro 4 mesi dalla data del decreto di cui al precedente comma 2, ovvero la comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori non pervenga entro 12 mesi dalla data del decreto di cui al precedente comma 2, la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che può disporre la revoca del finanziamento.

4. Le erogazioni in favore delle Regioni avvengono a seguito dell'emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2. La Regione assicura la quota di finanziamento necessaria al completamento dell'intervento, anche attraverso l'impegno di risorse finanziarie messe a disposizione dagli Enti locali competenti in materia di edilizia scolastica.

5. A conclusione dell'intervento, e comunque non oltre 36 mesi dalla data del decreto di cui al precedente comma 2, gli enti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Dipartimento della protezione civile, per il tramite della regione competente, la documentazione relativa agli interventi effettuati. Da tale documentazione dovranno, tra l'altro, risultare la spesa effettivamente sostenuta, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso.

6. Per la più agile gestione dei finanziamenti il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta della regione d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, è autorizzato ad istituire apposita contabilità speciale intestata ad idoneo funzionario delegato della regione stessa.

7. Per la migliore efficacia tecnica degli interventi e per lo snellimento delle procedure è istituita, presso il Dipartimento della protezione civile, una commissione mista composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della protezione civile stesso, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione università e ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Regioni, con il compito di esaminare le proposte delle Regioni e definire le eventuali riassegnazioni di cui all'art. 2 comma 4. Il parere dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, reso nell'ambito della commissione, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti previsto nel precedente comma 2.

8. Per lo snellimento delle procedure di approvazione dei progetti è incoraggiato il ricorso alla conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Il Dipartimento della protezione civile assumerà ogni più opportuna iniziativa nei confronti degli ordini professionali affinché assicurino la più ampia collaborazione nell'applicazione della presente ordinanza.

10. Il Dipartimento della protezione civile dispone verifiche, anche a campione, sull'efficacia delle azioni svolte nell'utilizzo dei finanziamenti.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## **Art. 4.**

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano compatibilmente con le norme dello statuto e delle relative norme di salvaguardia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **29 DIC. 2008**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Silvio Berlusconi".



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## Allegato 1

### TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2008

La ripartizione è effettuata considerando due addendi:

- un finanziamento minimo base, indipendente dal rischio medio regionale, pari a 100.000 €, considerato il minimo indispensabile per un intervento significativo di prevenzione, tenuto conto del cofinanziamento;
- un finanziamento proporzionale ad un indicatore di rischio sismico dell'edilizia scolastica.

Ai fini della stima dell'indicatore di rischio dell'edilizia scolastica in ciascuna regione o provincia autonoma si utilizza la popolazione equivalente, ottenuta come prodotto fra la popolazione in ciascun comune desunta dai dati Istat 2001 e l'accelerazione massima al suolo di riferimento per la zona sismica corrispondente ad un periodo di ritorno di 475 anni. Si considerano solo i comuni nelle zone sismiche 1, 2 e 3 secondo la classificazione aggiornata a dicembre 2006.

La ripartizione ottenuta sulla base dei criteri predetti è riportata nella Tabella 1 seguente

Tabella 1

Regione	Percentuale	Importo (euro)
Piemonte	1,29%	258.251,80
Valle d'Aosta	0,51%	101.973,42
Lombardia	3,28%	656.388,08
Provincia Autonoma di Trento	0,76%	151.675,88
Provincia Autonoma di Bolzano	0,50%	100.000,00
Veneto	5,99%	1.197.920,15
Friuli Venezia Giulia	2,74%	548.017,01
Liguria	1,67%	334.564,45
Emilia Romagna	8,11%	1.621.312,66
Toscana	6,54%	1.307.304,57
Umbria	2,79%	558.360,43
Marche	4,48%	895.266,06
Lazio	10,68%	2.136.717,40
Abruzzo	3,62%	723.818,25
Molise	1,41%	282.951,90
Campania	16,20%	3.239.167,93
Puglia	5,51%	1.102.461,29
Basilicata	2,32%	463.709,78
Calabria	7,43%	1.485.333,86
Sicilia	13,67%	2.734.805,08
Sardegna	0,50%	100.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000.000,00</b>



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## Allegato 2

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Nel presente allegato sono definiti i criteri per la determinazione dei finanziamenti concedibili per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3. Per ciascuna fattispecie viene determinato un costo convenzionale e la quota percentuale assegnabile in ragione della pericolosità sismica della zona in cui è situata l'opera oggetto dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento. Il costo convenzionale può essere variato dalla Regione secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1. L'ammontare residuo necessario per il completamento degli interventi resta a carico del beneficiario.

Il costo convenzionale è ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per dare l'opera finita e collaudata. La proposta di una nuova costruzione deve essere motivata dal punto di vista funzionale, economico e di idoneità del sito. Inoltre deve essere accompagnata, ove necessario per la pubblica incolumità, dalla messa in sicurezza statica o dalla demolizione del vecchio immobile.

L'ammontare del finanziamento concedibile a carico del fondo (contributo) dovrà essere calcolato come frazione di un costo convenzionale stimato, stabilito in: 250 Euro/m<sup>3</sup> per gli interventi di adeguamento ed in 300 Euro/m<sup>3</sup> per la nuova costruzione.

Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) il contributo è pari al prodotto fra il costo convenzionale e la percentuale finanziabile riportata in tabella 2

Tabella 2

Zona sismica.	1	2	3	4
Percentuale finanziabile	60	50	30	15

La sussistenza della condizione di rischio sismico grave ed attuale sarà documentata attraverso la redazione di relazioni esaustive dalle quali si desuma la pericolosità sismica di riferimento, la tipologia costruttiva e la storia dell'edificio, gli eventuali atti di certificazione e collaudo, gli elementi che determinano la vulnerabilità, gli eventuali dissesti in atto e pregressi, il giudizio finale sulle condizioni di rischio.

Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), ossia su edifici per i quali siano già disponibili i dati di rischio risultanti dalle verifiche tecniche sullo stato di fatto, saranno determinate le seguenti grandezze:

- domanda, espressa in termini di periodo di ritorno dell'azione sismica di riferimento per l'edificio scolastico, di norma  $T_{R,D} = -V_R / \ln(1-0.1) = 9,50 V_R = 9,50 \cdot 1.5 \cdot 50 = 712$  anni ;





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- capacità, espressa in termini di periodo di ritorno dell'azione sismica corrispondente al raggiungimento dello stato limite ultimo, (stato limite di danno severo secondo l'OPCM 3274 e il D.M. 14.9.2005, stato limite di salvaguardia per la vita secondo il D.M. 14.1.2008)
- indice di rischio, espresso dal rapporto capacità/domanda  $R_{CD} = (T_{R,C}/T_{R,D})^{\alpha}$ .

Qualora la capacità sia stata determinata dal raggiungimento dello stato limite di collasso la domanda sarà riferita a  $T_{R,D} = -V_R / \ln(1-0.05) = 19,50 V_R = 19,50 \cdot 1.5 \cdot 50 = 1463$  anni.

La valutazione delle grandezze predette sarà documentata attraverso la redazione di schede o relazioni contenenti gli elementi conoscitivi necessari ad evidenziare la pericolosità assunta, l'eventuale presenza di effetti locali di amplificazione del sisma, il livello di conoscenza raggiunto, le proprietà dei materiali, il tipo di analisi effettuato, la capacità della struttura.

Per la valutazione della domanda si farà riferimento alla pericolosità sismica allegata alle Norme tecniche emanate con il predetto D.M. 14.1.2008.

Per la valutazione della capacità si farà riferimento alle verifiche sismiche già effettuate: quelle eseguite ai sensi del D.M. 14.1.2008 saranno direttamente utilizzabili per la stima dei  $T_R$ , quelle eseguite ai sensi dell'OPCM 3274 e del D.M. 14.9.2005, nelle quali la capacità è espressa in termini di accelerazione al suolo, potranno essere riportate alla pericolosità del D.M.14.1.2008 uguagliando l'ordinata dello spettro di risposta elastico utilizzato, relativa al periodo fondamentale della struttura, all'ordinata dello spettro di risposta elastico del D.M.14.1.2008.

Per ciascun intervento il finanziamento e' pari:

- al 100% del costo convenzionale se il parametro  $R_{CD}$  e' inferiore a 0.2;
- a 0 se il parametro  $R_{CD}$  e' maggiore di 0.8;
- ad una frazione del costo convenzionale pari a  $[(380 - 400 R) / 3]$  % se il parametro  $R_{CD}$  e' compreso fra 0.2 e 0.8.

Il contributo non può in nessun caso superare l'importo effettivo complessivo dell'intervento risultante dal rendiconto finale.